

STATUTO

CUORE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV CORSO
VITTORIO EMANUELE III 243
Numero REA: VV - 169979
Codice fiscale: 03315740799
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

	un amministratore unico, i soci nominano a tale carica, a	
	tempo indeterminato, la signora CERASO Maria Carmela che, co-	
	me sopra generalizzata, accetta la carica e dichiara che a	
	suo carico non esiste alcuna causa di ineleggibilità a norma	
	di legge.	
	Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i compa-	
	renti mi dichiarano che il primo indirizzo sociale è posto in	
	Vibo Valentia, Viale Accademie Vibonesi - Traversa Elsa Mo-	
	rante - Condominio Acropolis - CAP 89900.	
	Le spese per la legale costituzione della cooperativa ammon-	
	tano approssimativamente ad Euro 1.500,00 (millecinquecento)	
	e sono a carico della società.	
	Il funzionamento della società è regolato dal presente	
	STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DENOMINATA	
	"CUORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1	
	E' costituita una società cooperativa sociale denominata	
	"CUORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La società, nei limiti previsti dall'art. 2519 c.c., è retta	
	dalle norme sulla società a responsabilità limitata.	
	Art. 2	
	La società cooperativa ha sede in Vibo Valentia.	
	Art. 3	

	La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
	Art. 4	
	La società si qualifica come cooperativa sociale e si prefig-	
	ge lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità	
	alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadi-	
	ni attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educa-	
	tivi e la promozione di iniziative nei servizi sociali atte	
	all'inserimento di soggetti svantaggiati nel mondo del lavo-	
	ro, conformemente a quanto previsto dall'art. 1, comma 1°,	
	lettere a) e b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	Essa non ha fine di lucro ed opera nell'ambito della mutua-	
	lità prevalente, e pertanto avvalendosi nella sua attività	
	delle prestazioni lavorative dei soci in misura prevalente.	
	Si considera integrato il requisito della prevalenza quando	
	il costo del lavoro dei soci risulti essere di misura supe-	
	riore al 50% del totale del costo del lavoro per il persona-	
	le. Tale circostanza sarà documentata annualmente dall'organo	
	amministrativo nella nota integrativa al bilancio.	
	Purchè si rispettino i limiti della prevalenza, è consentito	
	alla società operare anche con terzi.	
	La società, in applicazione a quanto previsto dall'art.2514	
	c.c.:	

	- non può distribuire dividendi in misura superiore all'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- non può remunerare gli strumenti finanziari eventualmente	
	offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi;	
	- non può distribuire le riserve, ancorchè disponibili, fra i	
	soci operatori;	
	- in caso di scioglimento, deve devolvere ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione l'e-	
	ventuale residuo attivo di liquidazione, dedotti soltanto le	
	quote di capitale sociale nonchè i dividendi maturati e non	
	riscossi.	
	Art.5	
	Considerata l'attività mutualistica della Società cooperati-	
	va, così come definita all'articolo precedente, nonchè i re-	
	quisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati,	
	la Cooperativa ha come oggetto:	
	A) la prestazione di servizi a persone svantaggiate quali an-	
	ziani, disabili, immigrati, minori, tossicodipendenti, alco-	
	listi, pazienti psichiatrici ed in genere persone diversamente	
	abili, ed a titolo esemplificativo:	
	- assistenza domiciliare e non, infermieristica, medica e pa-	
	ramedica per anziani, servizi di trattamento specialistico	

	per alcolisti e tossicodipendenti da svolgersi a cura di	
	professionisti abilitati, servizio di trasporto sociale, con-	
	segna farmaci a domicilio, servizio badanti ed assistenti in	
	genere, servizi di prevenzione, centri di ascolto, pronta ac-	
	coglienza, gestione di istituti e centri sociali, case di ri-	
	posso socio sanitarie, comunità terapeutiche semi-residenziali	
	e residenziali, centri di assistenza anche diurni, servizi e-	
	ducativi per l'infanzia, gestione asili-nido e micro-nido,	
	scuole per l'infanzia, ludoteche, comunità alloggio, centri	
	educativi, centri educativi per minori a rischio, centri di	
	aggregazione giovanile, animazione di strada, centri e sog-	
	giorni estivi, centri informativi, servizi formativi, di o-	
	rientamento e di formazione per immigrati, servizio di segre-	
	tariato sociale e banca sociale.	
	Organizzazione e gestione di centri culturali, teatrali e	
	convegni.	
	B) Lo svolgimento di servizi polivalenti nell'interesse della	
	collettività riferiti in particolare al lavoro di giardinag-	
	gio, manutenzione e pulizia di aree verdi, giardini e parchi,	
	strade urbane, oltre la manutenzione ordinaria e straordina-	
	ria del patrimonio immobiliare sia pubblico sia privato e	
	l'esecuzione per conto proprio e di terzi (enti pubblici e	
	privati), di lavori edili ed affini: in particolare di lavori	
	di manutenzione ordinaria e straordinaria su qualsiasi tipo	
	di edificio (abitativo, industriale, commerciale, scolasti-	

	co), su strade, reti idriche e fognarie, l'esecuzione di ope-	
	re di bonifica ambientale, di opere di distribuzione del	
	traffico;	
	- azione manutentiva dell'arredo urbano (segnaletica strada-	
	le, toponomastica, cartellonistica stradale) e delle infra-	
	strutture viarie;	
	- servizi di portierato di immobili ed accoglienza;	
	- servizi di piantonamento a posto fisso;	
	- la gestione di parcheggi auto e l'attività di ausiliari del	
	traffico;	
	- lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e com-	
	plementari, traslochi, imballaggi di mobili, di merci e di	
	qualsiasi altro lavoro di facchinaggio, compreso il montaggio	
	e lo smontaggio di mobili per fiere, congressi, mostre e con-	
	vegni;	
	- l'esecuzione di disinfestazioni, disinfezioni, derattizza-	
	zioni, diserbì chimici, espurghi, bonifiche e risanamento am-	
	bientale;	
	- la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, lo stoccaggio e	
	lo smaltimento di rifiuti urbani di ogni tipo;	
	- servizi di spazzamento ed igienizzazione di strade, parchi,	
	aree, arenili ed ogni altra struttura sia pubblica che priva-	
	ta;	
	- servizi cimiteriali e tumulazione, inumazione, esumazione e	
	attività connesse;	

	- la gestione di canili con relativa assistenza sanitaria;	
	- l'assistenza, la tutela e la prevenzione del randagismo;	
	- pensione, dog-sitting, trattamenti di cura e di bellezza	
	per animali di affezione;	
	- la sterilizzazione e toelettatura degli animali di affezio-	
	ne;	
	- la promozione e l'organizzazione di programmi di educazione	
	al rapporto con gli animali;	
	- la promozione e l'organizzazione di campagne di adozione;	
	- l'informazione contro il fenomeno dell'abbandono;	
	- servizi di accompagnamento e guida turistica presso musei,	
	parchi, luoghi di interesse storico, artistico, archeologico;	
	- servizi di rilevazione dati di contatori gas, acqua, metano	
	ed elettricità a favore di pubbliche amministrazioni e priva-	
	ti;	
	- organizzazione e gestione di centri di documentazione e ar-	
	chivi e biblioteche privati e pubblici, servizio di agenzia	
	per disbrigo di pratiche, certificazioni ed altre prestazioni	
	affini, nonchè servizi di segreteria anche in conto terzi;	
	- la progettazione e realizzazione di attività editoriali (e-	
	scluso quotidiani) mediante l'impiego di tutti i mezzi di co-	
	municazione sociale e di massa (carta stampata, audiovisivi,	
	cine tv, piattaforme web) ivi compresi i news media e	
	l'e-commerce;	
	- la rilegatura ed il restauro di libri, documenti e opere	

	d'arte, la realizzazione di cornici, riproduzioni fotografi-	
	che e cinematografiche, di prodotti grafici in genere, l'at-	
	tività di serigrafia, litografia, tipografia, cartotecnica,	
	legatoria, copisteria;	
	- la realizzazione e stampa di materiale pubblicitario, gior-	
	nali, opuscoli, depliant informativi ecc.;	
	Organizzazione e gestione di corsi professionali per le atti-	
	vità di cui sopra.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assu-	
	mere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato, il tutto sotto	
	l'osservanza delle Leggi vigenti e con esclusione di tutte le	
	attività riservate, ai sensi della Legge n. 1/1991, n.	
	197/1991 e n. 385/1983.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.	
	TITOLO III	

	Soci	
	Art. 6	
	Il numero dei soci della cooperativa non può essere inferiore	
	a tre, che possono essere solo persone fisiche fino a che il	
	loro numero è inferiore a nove. Qualora il numero dei soci	
	dovesse superare le diciannove unità, si procederà a modifica	
	statutaria onde riformulare le norme di funzionamento della	
	società, abbandonando il riferimento alla disciplina delle	
	s.r.l. ed adottando la disciplina delle s.p.a..	
	Possono essere soci:	
	a) tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire che	
	abbiano maturato una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possono col-	
	laborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria	
	attività lavorativa o professionale, compresi i lavoratori	
	dell'attività socio-sanitaria ed educativa e dell'attività di	
	avviamento al lavoro;	
	b) lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge n.	
	381/91 all'art. 4;	
	c) volontari che prestano la loro attività gratuitamente, e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà ai sensi per gli effet-	
	ti della citata legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo di tutti i soci. Ai soci volontari può esse-	
	re corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente	

	sostenute e documentate, in base a parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi che costituiscono l'oggetto della	
	Cooperativa - da effettuarsi in applicazione dei contratti	
	stipulati con Amministrazioni Pubbliche - le prestazioni dei	
	soci volontari possono essere utilizzate in misura complemen-	
	tare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di o-	
	peratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti;	
	il tutto in conformità a quanto previsto dalla Legge 8 novem-	
	bre 1991 n. 381;	
	d) soci sovventori con finalità di sostegno economico alle i-	
	niziative della Cooperativa, i cui conferimenti sono destina-	
	ti alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Ai soci sovventori spetta una remunerazione maggiorata fino	
	al 2% (due per cento) rispetto a quella stabilita per gli al-	
	tri soci per la ripartizione degli utili.	
	Il numero dei soci sovventori non può superare un terzo del	
	numero complessivo di tutti i Soci.	
	All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei	
	soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale per l'intero valore nominale.	
	Possono essere, altresì, soci elementi tecnici ed amministra-	
	tivi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento	
	dell'ente.	

	Fermo restando il divieto di cui all'art.2527, 2° comma,	
	c.c., è fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente	
	ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonchè, senza espresso	
	assenso dell'organo amministrativo, di prestare lavoro subor-	
	dinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto u-	
	guale od analogo a quello della società cooperativa.	
	Art. 7	
	Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale, o, se si tratta di società, denomi-	
	nazione sociale, sede, data e luogo di costituzione, estremi	
	di iscrizione nel Registro delle Imprese e giustificazione	
	dei poteri di chi sottoscrive la domanda per la società;	
	b) effettiva attività svolta, condizione professionale, spe-	
	cifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale sociale che intende	
	versare, la quale non dovrà comunque essere inferiore al li-	
	mite minimo previsto dalla legge, nè superiore al limite mas-	
	simo previsto dalla legge o dall'atto costitutivo;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti e alle deliberazioni legalmente adottate dall'as-	
	semblea.	
	Art. 8	

	Sull'ammissione dei nuovi soci si pronuncia l'organo ammini-	
	strativo della cooperativa, il quale esamina, nell'ordine in	
	cui sono pervenute, le sole domande complete di tutte le in-	
	dicazioni di cui al precedente articolo 7.	
	L'ammissione di nuovi soci è subordinata all'esito positivo	
	dell'esame delle domande in relazione sia alle capacità pro-	
	fessionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle contin-	
	genti condizioni del mercato.	
	L'eventuale rigetto della domanda di ammissione deve essere	
	motivato; entro 60 giorni, il richiedente non ammesso può	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.	
	Entro 15 giorni dalla delibera di ammissione, il Presidente	
	ne dà comunicazione all'interessato, mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno.	
	Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammis-	
	sione, il richiedente deve versare alla cooperativa la quota	
	di capitale sociale indicata nella domanda di ammissione. Il	
	richiedente dovrà inoltre contestualmente versare il sovrapp-	
	rezzo se esso sia stato determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio.	
	I nuovi soci devono essere iscritti nel libro soci nell'ordi-	
	ne in cui ne è stata deliberata l'ammissione, entro 3 (tre)	
	giorni dall'effettuazione dei versamenti di cui sopra.	
	TITOLO IV	
	Recesso - Esclusione	

	Art. 9	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per	
	causa di morte.	
	Art. 10	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissio-	
	ne.	
	Il procedimento e le modalità di esercizio del recesso sono	
	interamente disciplinati dall'art.2532 c.c..	
	Art. 11	
	L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in condizione di contribuire al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione del rapporto;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 6 del presente statuto o che,	
	comunque, svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	alla cooperativa;	

	e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pub-	
	blici uffici, nonchè per reati contro il patrimonio, quando	
	per le modalità di esecuzione e la gravità non consentano la	
	prosecuzione del rapporto.	
	Il provvedimento di esclusione si intende comunicato e perve-	
	nuto a conoscenza del socio escludendo che abbia partecipato	
	alla relativa riunione; altrimenti gli dovrà essere comunica-	
	to, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione davanti al tribunale del circondario in cui ha	
	sede la società, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione del provvedimento di esclusione.	
	L'esclusione diventa operante con l'annotazione del provvedi-	
	mento nel libro dei soci e dopo il decorso del termine sopra	
	indicato.	
	Art. 12	
	In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	di subentrare nella qualità di socio, a condizione che pos-	
	seggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento	
	di tali requisiti è effettuato con provvedimento dell'organo	
	amministrativo.	
	Alternativamente, spetta agli eredi la liquidazione della	
	quota secondo il successivo art.13.	

	Art. 13	
	Per i criteri e le modalità di liquidazione della quota in	
	dipendenza di recesso, esclusione o morte del socio si fa e-	
	sclusivo riferimento alla disciplina dell'art.2535 c.c.	
	Art. 14	
	I soci receduti o esclusi, o gli eredi del socio defunto, do-	
	vranno richiedere il rimborso entro e non oltre 5 (cinque)	
	anni dalla scadenza dei sei mesi di cui all'ultimo comma del-	
	l'art.2535 c.c..	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un u-	
	nico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto, saranno devolute con deliberazione dell'assem-	
	blea al fondo di riserva legale.	
	TITOLO V	
	Decisioni dei Soci-Assemblea	
	Art. 15	
	Sono riservate alla competenza dei soci le materie indicate	
	dall'articolo 2479, secondo comma C.C..	
	Tali decisioni verranno prese con il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci e con il metodo della consulta-	
	zione scritta o sulla base del consenso espresso dai soci per	
	iscritto.	

	In alternativa, ed in ogni caso quando si tratti di modifica-	
	zioni dell'atto costitutivo o di decisioni che hanno per ef-	
	fetto la sostanziale modifica dell'oggetto sociale o dei di-	
	ritti dei soci, varrà il metodo assembleare di cui all'arti-	
	colo successivo.	
	Art. 16	
	L'assemblea è convocata nella sede sociale od in altro luogo,	
	purchè entro il territorio nazionale, mediante avviso conse-	
	gnato a mano o spedito per lettera raccomandata con ricevuta	
	di ritorno o per e-mail almeno otto giorni prima dell'adunan-	
	za e contenente gli argomenti da trattare.	
	Qualunque sia l'argomento sottoposto al suo esame, l'assem-	
	blea delibera validamente con il voto favorevole della mag-	
	gioranza assoluta dei soci.	
	L'assemblea è presieduta, alternativamente, dall'amministra-	
	tore unico o da uno dei soci amministratori. In caso di impe-	
	dimento o di assenza l'assemblea verrà presieduta dalla per-	
	sona indicata dai soci intervenuti.	
	I soci possono farsi rappresentare da altri soci per delega	
	scritta, che resterà conservata agli atti della società a cu-	
	ra del presidente dell'assemblea. In ogni caso non possono	
	farsi rappresentare dagli amministratori della società. Ogni	
	socio non può rappresentare più di due soci.	
	Art. 17	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	

	scritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota di capitale sociale posseduta.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, anche in relazione ai	
	conferimenti comunque posseduti, non devono superare un terzo	
	dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Amministrazione e Rappresentanza	
	Art. 18	
	L' amministrazione può essere affidata a soci o non soci.	
	La Società è amministrata, alternativamente, da un ammini-	
	stratore unico o da un consiglio di amministrazione, il quale	
	nel suo seno nomina un presidente ed un vicepresidente; il	
	consiglio può essere composto da tre a cinque membri.	
	La scelta del tipo di amministrazione e del numero degli am-	
	ministratori spetta ai soci in sede di nomina dell'organo am-	
	ministrativo. In tale sede verrà stabilita anche la durata	
	della carica, che potrà essere anche a tempo indeterminato.	
	Il potere di nomina spetta ai soci, tanto con le modalità	
	previste al precedente articolo 15, quanto con quelle previ-	
	ste al precedente articolo 16.	
	Art. 19	
	La rappresentanza della Società, davanti ai terzi ed in giu-	
	dizio, e la firma sociale spettano, alternativamente, all'am-	
	ministratore unico o al presidente del consiglio d'ammini-	
	strazione.	

	Art. 20	
	Qualora, ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, ovvero i	
	soci ne ravvedano l'opportunità, verrà nominato un Organo di	
	Controllo secondo la vigente normativa in materia.	
	L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi.	
	All'Organo di Controllo spetta anche il controllo contabile	
	salvo diverse disposizioni dell'Assemblea e salvo, comunque,	
	inderogabili disposizioni di legge.	
	TITOLO VI	
	Patrimonio - Rapporti economici - Ristorni	
	Art. 21	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dalle	
	quote sociali di valore non inferiore ad Euro 200,00 (duecen-	
	to) nè superiore a quanto stabilito dall'art. 6 del presente	
	statuto;	
	b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23 e con le quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci che hanno cessato di far parte della so-	
	cietà;	
	c) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge o	
	dall'assemblea;	
	d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertu-	
	ra di particolari rischi o di previsioni di oneri futuri;	
	e) da beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi	

	titolo.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite	
	tra i soci nè durante la vita della società nè al momento	
	dello scioglimento.	
	Art. 22	
	Le quote sociali sono nominative e non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincolo, nè possono essere cedute a terzi o	
	ad altri soci senza l'autorizzazione dell'organo amministra-	
	tivo.	
	Art. 23	
	Nel rispetto della normativa vigente, del presente statuto e	
	dell'apposito regolamento, l'assemblea, in sede di approva-	
	zione del bilancio, può destinare a ristorni una parte dei	
	residui attivi annuali. Questa parte si determinerà in esclu-	
	siva relazione ed in proporzione alla qualità e quantità de-	
	gli scambi mutualistici; la determinazione dei criteri da a-	
	dottare a tal fine è demandata ad apposito regolamento.	
	Nel regolamento si determineranno pure le modalità con cui	
	assegnare i ristorni ai singoli soci; in quella sede si dovrà	
	fare riferimento alla qualità e quantità del lavoro prestato	
	e comunque la somma da attribuire ad ogni singolo socio coo-	
	peratore non potrà mai essere superiore al 30% della retribu-	
	zione annua dallo stesso ricevuta.	

	I ristorni potranno essere corrisposti ai soci in numerario o	
	mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	ESERCIZI SOCIALI - AVANZI DI GESTIONE	
	Art. 24	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio, l'as-	
	semblea provvede alla approvazione del bilancio, che, previo	
	esatto inventario, viene compilato dagli amministratori con	
	criteri di oculata prudenza e nell'osservanza delle vigenti	
	norme civilistiche e tributarie.	
	Nella relazione sulla gestione o, in assenza, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio, si dovranno specificatamente indicare	
	i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	degli scopi statutari in conformità con il carattere coopera-	
	tivo della società.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione dei residui annuali, al netto di tutte le spese e i co-	
	sti pagati o da pagare.	
	I residui attivi saranno in via preliminare ed obbligatoria-	
	mente destinati:	
	a) per una quota non inferiore al 30% a fondo di riserva le-	
	gale, qualunque sia l'ammontare raggiunto dal fondo stesso;	
	b) per una quota pari al 3% al fondo mutualistico per la pro-	
	mozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito ai sensi	

	di legge.	
	Il restante potrà essere destinato a discrezione dell'assem-	
	blea:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della	
	legge 59/92;	
	b) a ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e del-	
	le modalità previste dal precedente art.23;	
	c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate dai	
	soci quale dividendo, in misura mai superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) a riserva straordinaria indivisibile ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 12 della legge 904/77.	
	-----L'eventuale utile residuo deve essere destinato a fini	
	mutualistici.	
	TITOLO VII	
	Liquidazione	
	Art. 25	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nomina	
	uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i so-	
	ci e determinandone i poteri.	
	L'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotti soltanto	
	le quote di capitale sociale nonchè i dividendi maturati e	
	non riscossi, deve essere devoluto ai sensi del comma V° del-	

	l'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.	
	TITOLO VIII	
	Disposizioni Generali	
	Art. 26	
	Le clausole mutualistiche in materia di mutualità prevalente,	
	di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità tra	
	i soci delle riserve patrimoniali e di devoluzione del patri-	
	monio residuo sono inderogabili e devono essere di fatto os-	
	servate.	
	Art. 27	
	La disciplina dei rapporti tra la società e i soci e la de-	
	terminazione dei criteri e delle regole inerenti allo svolgi-	
	mento dell'attività mutualistica fra società e soci sono de-	
	mandati ad appositi regolamenti che, redatti dall'organo am-	
	ministrativo, dovranno essere approvati dalla maggioranza as-	
	soluta dei soci. Tali regolamenti dovranno essere ispirati al	
	principio della parità di trattamento, pur riconoscendosi la	
	possibilità dell'instaurazione di rapporti con i soci a con-	
	dizioni diverse a seconda della diversa posizione e specia-	
	lizzazione dei soci e delle esigenze della società.	
	Art. 28	
	Per quanto non è previsto nel presente statuto e per quanto	
	concerne i rapporti della società cooperativa con i terzi	
	valgono le disposizioni previste dal codice civile, in parti-	
	colare in materia di società cooperative e di società a re-	

23 di 23